SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Ministero della giustizia

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 luglio 2013, n. **87**.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti nonché di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, anche consultando le associazioni di carattere nazionale o locale che più significativamente operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;
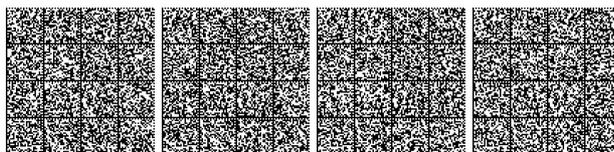
n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

o) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Comitati

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

Audizioni a testimonianza

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Richiesta di atti e documenti

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

Segreto

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2013 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 482)

Presentato dall'On. Laura Garavini ed altri in data 22 marzo 2013.

Assegnato alla I Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI) in sede referente, l'8 maggio 2013, con pareri delle commissioni II (GIUSTIZIA) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (BILANCIO).

Esaminato dalla I Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI) in sede referente, il 21, 28 maggio 2013, e 4, 5, 11, 12 giugno 2013.

Esaminato in Aula ed approvato il 12 giugno 2013 in un T.U. con A.C. 887 (ON. MIGLIORE ED ALTRI) A.C. 1001 (ON. BRUNETTA ED ALTRI).

Senato della Repubblica: (atto n. 825)

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI), in sede referente il 13 giugno 2013 con pareri delle commissioni 2ª (GIUSTIZIA), 3ª (AFF. ESTERI), 5ª (BILANCIO), 6ª (FINANZE), 8ª (LAVORI PUBBLICI), 10ª (INDUSTRIA), 13ª (AMBIENTE), 14ª (UNIONE EUROPEA).

Esaminato dalla 1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI), in sede referente, il 18, 26 giugno 2013, 2, 3, 4 luglio 2013.

Esaminato in Aula il 10, 17 luglio 2013 ed approvato il 18 luglio 2013.
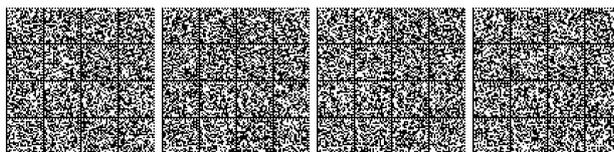
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 82 della Costituzione è il seguente:

"Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.".

La legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 settembre 1982, n. 253.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) , è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1991, n. 12.

Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1993, n. 95.

La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza), è

pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 2001, n. 58, S.O.

Il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161 (Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-*bis* del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della L. 13 febbraio 2001, n. 45), è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2004, n. 147.

La legge 23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario), è pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2002, n. 300.

Il testo dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è il seguente:

"Art. 41-*bis*. Situazioni di emergenza.

1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-*bis*.

2-*bis*. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.

2-*ter*.

2-*quater*. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui cono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.
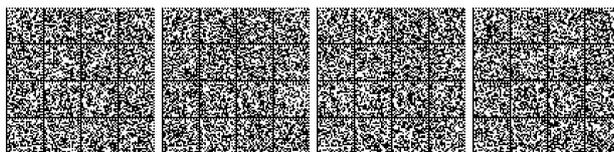
2-*quinquies*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2-*sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinquies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-*bis*, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

2-*septies*. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.".

Il testo dell'articolo 133 del codice di procedura penale, così come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge 30 giugno 2009, n. 85, è il seguente:

"Art. 133. Accompagnamento coattivo di altre persone.

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.".

Il testo dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), è il seguente:

"Art. 3. Definizione di reato transnazionale.

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.".

Il testo dell'articolo 416-*bis* del codice penale, è il seguente:

"Art. 416-*bis*. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.".

Note all'art. 2:

La legge 4 agosto 2008, n. 132 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere), è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2008, n. 192.

Note all'art. 4:

Si riporta il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale:

"Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito , interprete , ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale , ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 .

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

(*Omissis*)."

"Art. 372. Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni .".

La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187.

Il testo dell'articolo 203 del codice di procedura penale, è il seguente:

"Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.

1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

1-*bis*. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.".

Note all'art. 5:

Il testo dell'articolo 329 del codice di procedura penale, è il seguente:

"Art. 329. Obbligo del segreto.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.".

Note all'art. 6:

Il testo dell'articolo 326 del codice penale, è il seguente:

"Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.".

13G00130

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Platì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Platì (Reggio Calabria), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dr.ssa Anna Palombi, dal viceprefetto dr.ssa Antonietta D'Aquino e dal funzionario economico finanziario dr. Giuseppe Belpanno;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2012, con il quale il dottor Giuseppe Belpanno è stato sostituito dal dottor Giovanni Paolo Tedesco;

Considerato che la dottoressa Antonietta D'Aquino non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2013;

Decreta:

La dottoressa Cettina Pennisi - viceprefetto aggiunto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Platì (Reggio Calabria) in sostituzione della dottoressa Antonietta D'Aquino.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2013
Registro n. 4, Interno, foglio n. 372

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012, la gestione del comune di Platì (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dr.ssa Anna Palombi, dal viceprefetto dr.ssa Antonietta D'Aquino e dal funzionario economico finanziario dr. Giuseppe Belpanno.

Con successivo decreto in data 18 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 2012, il dottor Giuseppe Belpanno è stato sostituito dal dottor Giovanni Paolo Tedesco.

Considerato che la dottoressa Antonietta D'Aquino non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Cettina Pennisi quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Platì, in sostituzione della dottoressa Antonietta D'Aquino.

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06430

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Alfiano Natta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Alfiano Natta (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Visto che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni, succedutesi nel tempo, dell'intero organo assembleare, per impossibilità di surroga;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alfiano Natta (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marcello Urso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alfiano Natta (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tutti i membri del corpo consiliare.

Anche il sindaco, con nota assunta al protocollo dell'ente in data 2 maggio 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, di tutti i consiglieri, il consiglio comunale si è trovato nell'oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio plenum per esaurimento dell'unica lista di appartenenza.

Il prefetto di Alessandria pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 maggio 2013 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alfiano Natta (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marcello Urso.

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati eletti il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) ed il sindaco nella persona del sig. Angelo Cera;

Visto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 42 del 17 giugno 2013, ha dichiarato la decadenza del sig. Angelo Cera dalla carica di sindaco, a seguito della sopravvenuta elezione alla Camera dei Deputati;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
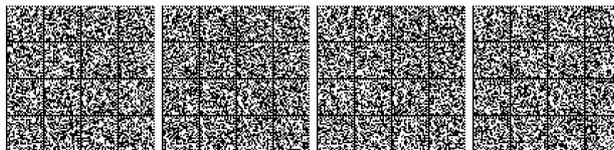
Decreta:

Il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Cera.

Il citato amministratore, a seguito delle consultazioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, è stato eletto alla Camera dei Deputati.

Per l'effetto, il consiglio comunale di San Marco in Lamis, con deliberazione n. 42 del 17 giugno 2013, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e con la procedura di cui all'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dichiarato la decadenza del sindaco dalla carica elettiva ricoperta.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia).

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Apricena e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Apricena (Foggia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Apricena (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Aponte è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Apricena (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 giugno 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 giugno 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Apricena (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Aponte.

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Santarcangelo di Romagna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Santarcangelo di Romagna (Rimini);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 maggio 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santarcangelo di Romagna (Rimini) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Clemente Di Nuzzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santarcangelo di Romagna (Rimini) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mauro Morri.

Il citato amministratore, in data 30 maggio 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rimini ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 giugno 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santarcangelo di Romagna (Rimini) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Clemente Di Nuzzo.

Roma, 3 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Bernalda e nomina del commissario straordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bernalda (Matera) non è riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2012, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visto che l'art. 227, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 dello stesso decreto legislativo;

Considerato che, in applicazione del citato art. 227, comma 2-*bis*, il prefetto di Matera ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bernalda (Matera) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Ermelinda Camerini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bernalda (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, composto dal sindaco e da quattordici consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012.

La scadenza del termine previsto dall'art. 227, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione del predetto documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Il prefetto di Matera, pertanto, con provvedimento del 2 maggio 2013, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione entro e non oltre il termine del 24 maggio 2013.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile ed ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bernalda (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Ermelinda Camerini.

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06429

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Dalmine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Dalmine (Bergamo) ed il sindaco nella persona della signora Claudia Maria Terzi;

Vista la deliberazione n. 39 del 29 maggio 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della signora Claudia Maria Terzi dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta nomina alla carica di assessore esterno della Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Dalmine (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Dalmine (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Claudia Maria Terzi.

A seguito delle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013, la signora Claudia Maria Terzi è stata nominata alla carica di assessore esterno della Regione Lombardia.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dal combinato disposto dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 25, comma 4, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, approvato con Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1, il consiglio comunale, con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dalmime (Bergamo).

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06431
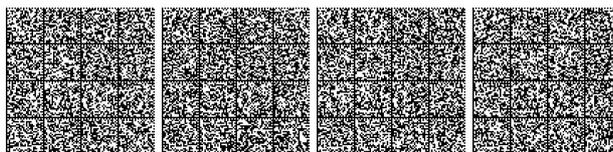
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 dicembre 2012.

Anticipazione di somme da destinare ai comuni in stato di dissesto finanziario di competenza dell'esercizio 2012.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto, hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi del comma 5-*ter*, del sopracitato art. 3, l'anticipazione di cui al comma 5-*bis* è stabilita nella misura massima di 20 milioni di euro, da restituire in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno;

Visto che, in base al comma 5-*quater* del sopracitato art. 3, ai fini della copertura degli oneri derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo, si provvede a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legge;

Viste le richieste dei comuni, pervenute entro il termine previsto e riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;

Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;

Ritenuto, ai fini dell'assegnazione delle risorse disponibili, che occorre rideterminare le anticipazioni richieste dai comuni di cui all'allegato A in quanto eccedenti l'importo complessivo di 20 milioni di euro, e prendendo in considerazione la grandezza demografica e l'importo richiesto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e modalità per la concessione dell'anticipazione

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite della misura massima di 20 milioni di euro, stabilita dalla legge, tenuto conto della popolazione e dell'importo richiesto, in una percentuale del 50% per ciascuno dei suddetti parametri.

2. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro 15 giorni successivi alla data di efficacia del presente decreto.

Art. 2.

Concessione anticipazione di somme

1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa l'anticipazione di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 4 del medesimo decreto legge, da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.

Art. 3.

Modalità per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, deve essere restituita, ai sensi del comma 5-*ter*, dell'art. 3 del già citato decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. l'importo annuale da restituire deve essere previsto nel bilancio di previsione dell'ente beneficiario.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo comma, previa apposita comunicazione da parte del Ministero dell'interno, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

5. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico").

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il direttore centrale: VERDE
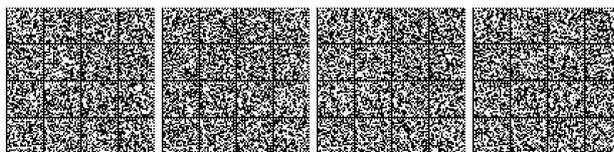
ALL. A

Ente	Prov.	Popolazione	Importo richiesto	Quota Popolazione	Quota Importo Richiesto	Importo assegnato
				10.000.000,00	10.000.000,00	
Alessandria	AL	93.676	12.000.000,00	6.342.916,73	5.336.599,50	**11.679.516**
Cirò Marina	KR	14.821	3.439.193,28	1.003.548,07	1.529.466,43	**2.533.014**
Comiso	RG	30.002	4.200.000,00	2.031.472,18	1.867.809,83	**3.899.282**
Succivo	CE	7.630	2.634.542,00	516.636,65	1.171.624,63	**1.688.261**
Pastena	FR	1.557	212.494,00	105.426,38	94.499,61	**199.926**
Totale		147.686	22.486.229,28	10.000.000,00	10.000.000,00	**20.000.000**

13A06432

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 aprile 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 127, recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29, comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di direttore generale per incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento sviluppo e coesione economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4-*bis* del decreto ministeriale 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Somme in economia

1. L'importo di euro 42.108.276,00 reso disponibile in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 30 aprile 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
1	18339	13	TUCOM S.R.L. già ENNE FINANZA S.R.L.	13155790150	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0143303 del 21/07/2005	€ 1.128.135,00		€ 1.128.135,00	n° 006087 del 2005	2003	B23E05000120005
2	7105	13	ELETTROMAR S.P.A. già ELETTROMAR S.R.L.	00641720537	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0134026 del 20/12/2004	€ 35.196,00		€ 35.196,00	n° 007332 del 2004	2003	B86I02000010005
3	38599	12	COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L. già COSTRUZIONI & RESTAURI S.A.S. DI NICOLI' SILVESTRO & C.	02006810754	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129237 del 27/11/2003	€ 80.256,00		€ 80.256,00	n° 005929 del 2004	2002	B27B01000230015
4	6002	13	MEC. VAR. MECCANICA VARIA S.R.L.	01046080113	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0138489 del 20/12/2004	€ 80.640,00		€ 80.640,00	n° 007373 del 2004	2003	B62E02000090005
5	60793	12	NATOLI MARIANGELA	NTLMNG77R70F206Q	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n° 0129256 del 27/11/2003	€ 269.844,00		€ 269.844,00	n° 005943 del 2004	2003	B77B03000270005
6	92355	12	CABRIT S.R.L. già CA.BR.IT. S.A.S. DI ITALO CAIRA E C.	00725250609	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0134785 del 20/12/2004	€ 30.051,00		€ 30.051,00	n° 007337 del 2004	2003	B82E02000600005
7	92365	12	ABATECOLA AUTOTRASPORTI S.R.L.	02165660602	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0135232 del 20/12/2004	€ 180.423,00		€ 180.423,00	n° 007337 del 2004	2003	B42H02000080005
8	46009	11	Y.E.S. DI ALESSANDRO PLUCHINO E GIUSEPPE SAVARINO S.N.C. già Y.E.S. DI ALESSANDRO & KATIA PLUCHINO S.N.C.	01165730886	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0129012 del 27/11/2003	€ 97.890,00		€ 97.890,00	n° 005910 del 2004	2003	B47B03000190005
9	6544	13	ANEMON S.P.A. già CASSIOPEA S.R.L.	01536010380	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0134118 del 20/12/2004	€ 631.850,00		€ 631.850,00	n° 007332 del 2004	2003	B13F02000060005
10	51907	13	AUTO CALABRA S.R.L.	02011510803	UNICREDIT S.P.A.	n° 0147524 del 21/07/2005	€ 361.728,00		€ 361.728,00	n° 006065 del 2005	2003	B82H05000280005
11	38178	13	CAMPING DA MARIO DI ROSSI CARLO	RSSCRL60T25E680B	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0141581 del 05/04/2005	€ 128.172,00		€ 128.172,00	n° 003757 del 2005	2004	B82D05000040005
12	38145	13	FREE TIME S.R.L.	01263880492	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0141573 del 05/04/2005	€ 46.206,00		€ 46.206,00	n° 003757 del 2005	2004	B82D05000020005
13	37020	13	VILLA REGINA S.R.L.	07436700632	UNICREDIT S.P.A.	n° 0141558 del 05/04/2005	€ 97.938,00		€ 97.938,00	n° 003758 del 2005	2004	B42D05000050005
14	58161	13	A&D (ALIMENTARI E DIVERSI) DI PITTIGLIO RITA & C. S.A.S.	01856150600	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0147841 del 21/07/2005	€ 104.042,00		€ 104.042,00	n° 006066 del 2005	2003	B73I05000210005
15	43932	13	RIO GRANDE S.R.L.	00959170911	UNICREDIT S.P.A.	n° 0147098 del 21/07/2005	€ 285.820,00		€ 285.820,00	n° 006049 del 2005	2003	B92H05000290005
16	54021	13	MAGLIONE S.R.L.	01396720714	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0147663 del 21/07/2005	€ 39.656,00		€ 39.656,00	n° 006067 del 2005	2003	B52H05000270005
17	80770	13	RISTORANTE ROMA S.A.S. DI CANTONI LAURA & C.	01186330112	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0147970 del 21/07/2005	€ 33.124,00		€ 33.124,00	n° 006067 del 2005	2003	B13I05000230005
18	53616	13	NATALE MARIA PINA	NTLMPN72A49Z133V	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0147640 del 21/07/2005	€ 317.004,00		€ 317.004,00	n° 006067 del 2005	2003	B13I05000190005
19	52881	13	HOLIDAY VILLAGE S.R.L.	01334280532	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0145205 del 21/07/2005	€ 413.394,00		€ 413.394,00	n° 006087 del 2005	2003	B93E05000260005
20	52877	13	T.F. COSTRUZIONI EDILI S.P.A.	06841490151	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0145202 del 21/07/2005	€ 237.603,00		€ 237.603,00	n° 006087 del 2005	2003	B53E05000380005
21	32063	13	ITTICA MARE BLU' S.R.L.	05025630822	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0134099 del 20/12/2004	€ 112.029,00		€ 112.029,00	n° 007325 del 2004	2003	B63F02000250008
22	9115	13	ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	06509081003	PROMINVESTMENT S.P.A.	n° 0138559 del 20/12/2004	€ 96.150,00		€ 96.150,00	n° 007330 del 2004	2003	B62E02000170005
23	52974	13	BOCCHINO OTTAVIO	BCCTTV74A12C352E	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0145227 del 21/07/2005	€ 400.500,00		€ 400.500,00	n° 006087 del 2005	2003	B62D05000210005

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
24	52664	13	DISINCANTO S.R.L.	01563660768	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0145175 del 21/07/2005	€ 161.290,00		€ 161.290,00	n° 006093 del 2005	2003	B73E05000380005
25	52980	13	HOTEL TIRO A VOLO S.R.L.	06648520630	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0145231 del 21/07/2005	€ 109.588,00		€ 109.588,00	n° 006087 del 2005	2003	B68J05000060005
26	51813	13	SPACCIO AGRICOLO S.A.S. DI ROCCHI VALTER & C.	08226670589	PROMINVESTMENT S.P.A.	n° 0145088 del 21/07/2005	€ 156.516,00		€ 156.516,00	n° 006089 del 2005	2003	B63E05000230005
27	36452	13	RISTORANTE TOLINO DI MICCIO MARIO	MCCMRA41T13C129Y	UNICREDIT S.P.A.	n° 0146736 del 21/07/2005	€ 93.280,00		€ 93.280,00	n° 006049 del 2005	2003	B62H05000130005
28	3300	12	AUTOGRILL S.P.A.	03091940266	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0145862 del 21/07/2005	€ 164.808,00		€ 164.808,00	n° 006059 del 2005	2003	B62H05000070008
29	6439	11	CRAPANZANO S.R.L.	02328480849	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0145797 del 21/07/2005	€ 124.466,00		€ 124.466,00	n° 006057 del 2005	2003	B82H05000090005
30	49673	11	SIN-CONSORZIO PER SERVIZI INNOVATIVI ALLE IMPRESE S.R.L.	01997550742	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0145812 del 21/07/2005	€ 151.714,00		€ 151.714,00	n° 006066 del 2005	2003	B53I05000080005
31	46794	13	IDONE FORTUNATA	DNIFTN56M53B614Q	UNICREDIT S.P.A.	n° 0147284 del 21/07/2005	€ 142.056,00		€ 142.056,00	n° 006049 del 2005	2003	B58E05000070005
32	53039	13	MURABITO FILIPPO & FIGLI S.N.C. DI MURABITO SEBASTIANO E NUNZIATO già MURABITO FILIPPO & FIGLI S.N.C.	02108680832	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0147600 del 21/07/2005	€ 115.848,00		€ 115.848,00	n° 006069 del 2005	2003	B52H05000240005
33	36427	13	SAT S.A.S. DI STERI GIUSEPPE E C.	02259890925	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0141549 del 05/04/2005	€ 106.718,00		€ 106.718,00	n° 003761 del 2005	2004	B22D05000010005
34	36444	13	GHIGINO MANUELA	GHGMNL73E48B777S	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0141550 del 05/04/2005	€ 169.821,00		€ 169.821,00	n° 003761 del 2005	2004	B23E05000040005
35	44898	13	SBORGIA MARCELLO	SBRMCL59C16I922Y	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0144581 del 21/07/2005	€ 529.060,00		€ 529.060,00	n° 006098 del 2005	2003	B82D05000220005
36	44994	13	CIPRESSA TURISTICA S.A.S. DI PARODI B. E C. già CIPRESSA TURISTICA - S.A.S. DI TORRE GIANMARCO & C.	00819450081	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0144582 del 21/07/2005	€ 475.569,00		€ 475.569,00	n° 006098 del 2005	2003	B17B01000300015
37	41908	13	OLIMPUS SPORTING CLUB S.A.S. DI CUOMO ANNA & C.	03312031218	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0144235 del 21/07/2005	€ 474.942,00		€ 474.942,00	n° 006093 del 2005	2003	B13E05000200005
38	42098	13	TERME DEI PAPI S.P.A. già SOCIETA' GESTIONE TERME VITERBO S.R.L.	00544430564	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0144252 del 21/07/2005	€ 34.024,00		€ 34.024,00	n° 006087 del 2005	2003	B72D05000150005
39	42247	13	DE NUCCIO COSIMO	DNCCSM42L10C336R	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144275 del 21/07/2005	€ 359.175,00		€ 359.175,00	n° 006088 del 2005	2003	B43E05000400005
40	42256	13	EDEN S.R.L.	01476210677	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144277 del 21/07/2005	€ 143.709,00		€ 143.709,00	n° 006088 del 2005	2003	B61C05000010008
41	34092	13	SEGIS S.R.L.	82000420909	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0141530 del 05/04/2005	€ 248.798,00		€ 248.798,00	n° 003759 del 2005	2004	B83E05000030005
42	46817	13	CT ALBERGHI S.R.L.	03038470872	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144687 del 21/07/2005	€ 1.938.759,00		€ 1.938.759,00	n° 006084 del 2005	2003	B12D05000120005
43	44517	13	POSEIDONE S.R.L.	297240673	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0144533 del 21/07/2005	€ 141.416,00		€ 141.416,00	n° 006098 del 2005	2003	B53G01000060018
44	44819	13	MARINA DI NETTUNO CIRCOLO NAUTICO S.P.A.	02940330588	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0144566 del 21/07/2005	€ 1.568.202,00		€ 1.568.202,00	n° 006098 del 2005	2003	B42D05000190008
45	44896	13	BORGO DELLE CASETTE S.R.L.	90011920676	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0144580 del 21/07/2005	€ 801.496,00		€ 801.496,00	n° 006098 del 2005	2003	B83E05000270008
46	96931	12	PROGETTO PREVIDENZIALE S.A.S. DEL RAG. CARAMAGNO SALVATORE E C.	01310520893	INTERBANCA S.P.A.	n° 0129836 del 27/11/2003	€ 32.878,00		€ 32.878,00	n° 005938 del 2004	2002	B37B03000530005

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
47	96967	12	MARTINI S.R.L.	03699250878	INTERBANCA S.P.A.	n° 0129838 del 27/11/2003	€ 25.828,00		€ 25.828,00	n° 005938 del 2004	2002	B37B03000460005
48	97143	12	RANAUDO SAVERIO	RNDSVR52E08A783S	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0129841 del 27/11/2003	€ 174.456,00		€ 174.456,00	n° 005912 del 2004	2003	B77B03000490005
49	97296	12	LIOLA' S.R.L.	02254290600	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0129845 del 27/11/2003	€ 364.653,00		€ 364.653,00	n° 005912 del 2004	2003	B17B03000460005
50	97796	12	CRISPINO CARMINE	CRSCMN70B22G596E	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129868 del 27/11/2003	€ 119.478,00		€ 119.478,00	n° 005943 del 2004	2003	B17B03000470005
51	97801	12	VAPAM S.R.L.	03341090631	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129869 del 27/11/2003	€ 1.452.141,00		€ 1.452.141,00	n° 005943 del 2004	2003	B77B03000510005
52	97392	12	HOTEL DELLE STELLE BEACH RESORT S.R.L.	07504851002	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0129848 del 27/11/2003	€ 3.776.145,00		€ 3.776.145,00	n° 005912 del 2004	2003	B66J03000220005
53	34778	13	CONTINENTAL TERME S.R.L.	03376570630	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0143862 del 21/07/2005	€ 159.342,00		€ 159.342,00	n° 006085 del 2005	2003	B16J99000010015
54	34892	13	VALDISOLE S.A.S. DI CRAVERO ROBERTO & C.	00826440679	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0143865 del 21/07/2005	€ 1.623.597,00		€ 1.623.597,00	n° 006085 del 2005	2003	B43E05000330005
55	35111	13	DISTRIBUZIONE ARTICOLI LARGO CONSUMO S.R.L.	01988700751	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0143874 del 21/07/2005	€ 419.318,00		€ 419.318,00	n° 006098 del 2005	2003	B53E05000280005
56	41046	13	MIDOLO MICHELE	MDLMHL32S06I754K	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0144197 del 21/07/2005	€ 280.376,00		€ 280.376,00	n° 006098 del 2005	2003	B32D05000060005
57	37320	13	LA FATTORIA S.R.L. già LA FATTORIA DI D'ANGELO DAMIANO & C. S.A.S.	03006480655	UNICREDIT S.P.A.	n° 0143989 del 21/07/2005	€ 310.924,00		€ 310.924,00	n° 006084 del 2005	2003	B96J01000190015
58	37405	13	SERAFINO ANTONIETTA	SRFNNT25P47I978B	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144000 del 21/07/2005	€ 277.674,00		€ 277.674,00	n° 006084 del 2005	2003	B42D05000170005
59	37426	13	FUTURA IMMOBILIARE S.R.L.	06712131009	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144006 del 21/07/2005	€ 220.072,00		€ 220.072,00	n° 006084 del 2005	2003	B43E05000360005
60	27377	13	DI PANE COSTRUZIONI S.R.L.	01989970833	UNICREDIT S.P.A.	n° 0143605 del 21/07/2005	€ 343.234,00		€ 343.234,00	n° 006084 del 2005	2003	B72D05000130005
61	8112	13	S.I.G.R.A.T. SOC. ITALIANA GESTIONE RISTORANTI E ALBERGHI TIRRENI S.P.A.	00609790639	GE CAPITAL S.P.A.	n° 0143023 del 21/07/2005	€ 631.197,00		€ 631.197,00	n° 006094 del 2005	2003	B88J05000080005
62	5145	13	FASE S.R.L.	04573910488	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0142979 del 21/07/2005	€ 648.465,00		€ 648.465,00	n° 006098 del 2005	2003	B42D05000110005
63	7441	13	O.T.P. OPERATORI TURISTICI PIETRALUNGHESI S.R.L.	02671060545	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0143005 del 21/07/2005	€ 71.254,00		€ 71.254,00	n° 006093 del 2005	2003	B52D05000070005
64	3490	13	IMMOBILIARE PORTA S. FELICE S.R.L.	02757690249	UNICREDIT S.P.A.	n° 0142961 del 21/07/2005	€ 2.290.698,00		€ 2.290.698,00	n° 006088 del 2005	2003	B23E05000090005
65	19194	13	D'AMBROSIO MARILISA	DMBMLS79A50C034X	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0143358 del 21/07/2005	€ 201.267,00		€ 201.267,00	n° 006098 del 2005	2003	B43E05000280005
66	35586	13	CASE D'ITALIA S.R.L.	02105410696	UNICREDIT S.P.A.	n° 0143902 del 21/07/2005	€ 156.729,00		€ 156.729,00	n° 006084 del 2005	2003	B83E05000240005
67	46619	13	SOCIETA' IMMOBILIARE TOSCO EMILIANA - S.I.T.E. S.R.L.	01470850486	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0144676 del 21/07/2005	€ 198.543,00		€ 198.543,00	n° 006093 del 2005	2003	B42D05000200005
68	47082	13	TURISANNIO S.R.L.	01325370623	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0144710 del 21/07/2005	€ 118.752,00		€ 118.752,00	n° 006085 del 2005	2003	B33E05000330005
69	46256	13	BIBI S.R.L.	01029730452	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0144630 del 21/07/2005	€ 376.470,00		€ 376.470,00	n° 006093 del 2005	2003	B32D05000090005
70	47800	13	A.T.S.S. - ALPI TURISMO SPA SPORT S.R.L.	02545320984	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0144816 del 21/07/2005	€ 38.847,00		€ 38.847,00	n° 006098 del 2005	2003	B33E05000350005

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
71	47094	13	RE BURLONE RICEVIMENTI S.R.L.	02774660613	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144712 del 21/07/2005	€ 211.461,00		€ 211.461,00	n° 006084 del 2005	2003	B42D05000210005
72	24655	13	SPADA SOCIETA' PUBBLICI APPALTI S.R.L.	00753670702	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0134259 del 20/12/2004	€ 465.522,00		€ 465.522,00	n° 007337 del 2004	2003	B52E02000400005
73	93085	12	AROUND THE WORLD S.R.L.	04201441211	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129737 del 27/11/2003	€ 18.362,00		€ 18.362,00	n° 005929 del 2004	2002	B87B03000350005
74	94218	12	ERREZETAUNO S.R.L.	07386430636	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0129770 del 27/11/2003	€ 679.089,00		€ 679.089,00	n° 005945 del 2004	2003	B56J03000200005
75	89270	12	PALAZZO DUCALE S.R.L.	04128641216	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0129656 del 27/11/2003	€ 318.760,00		€ 318.760,00	n° 005910 del 2004	2003	B57B03000490005
76	90095	12	PROGETTO VACANZE GARGANO S.R.L.	03147390714	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0129664 del 27/11/2003	€ 208.083,00		€ 208.083,00	n° 005911 del 2004	2003	B46J03000150005
77	47093	13	VALINVEST S.P.A.	05593230633	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144711 del 21/07/2005	€ 812.769,00		€ 812.769,00	n° 006084 del 2005	2003	B13E05000220005
78	37013	13	SCHIANO LO MORIELLO FRANCESCO	SCHFNC78C12F839M	UNICREDIT S.P.A.	n° 0143969 del 21/07/2005	€ 169.470,00		€ 169.470,00	n° 006084 del 2005	2003	B63E05000120005
79	19262	13	LI.BRA. S.R.L.	01564660767	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0143373 del 21/07/2005	€ 510.756,00		€ 510.756,00	n° 006098 del 2005	2003	B33E05000150005
80	1708	13	FAVA CATINA	FVACTN58B45D458I	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0142938 del 21/07/2005	€ 92.870,00		€ 92.870,00	n° 006087 del 2005	2003	B83E05000120005
81	83555	13	ACCADEMIA S.R.L.	04218260877	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0145777 del 21/07/2005	€ 734.352,00		€ 734.352,00	n° 006087 del 2005	2003	B33E05000450005
82	14178	13	F.LLI CASATELLI DI PASQUALE PALMINO E MARCELLO CASATELLI S.N.C.	00133490607	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0134041 del 20/12/2004	€ 48.624,00		€ 48.624,00	n° 007337 del 2004	2003	B98B02000060005
83	14180	13	ITALGRANITI S.R.L.	00627560600	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0133994 del 20/12/2004	€ 24.255,00		€ 24.255,00	n° 007337 del 2004	2003	B96D99000520015
84	13069	13	P.Q. EDILIZIA E STRADE S.R.L.	01478980707	UNICREDIT S.P.A.	n° 0133991 del 20/12/2004	€ 82.454,00		€ 82.454,00	n° 007334 del 2004	2003	B42E02000250005
85	42651	13	CASA COSENZA DI COSENZA ANTONIO & C. S.A.S.	03726060654	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144323 del 21/07/2005	€ 447.594,00		€ 447.594,00	n° 006084 del 2005	2003	B39B05000010005
86	42655	13	RISTORANTE L'APPRODO DI PONTI ANNA già PONTI ANNA	PNTNNA74R53L845V	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144325 del 21/07/2005	€ 241.905,00		€ 241.905,00	n° 006084 del 2005	2003	B89B05000020005
87	42839	13	C & C GESTIONI S.R.L	03352520658	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144333 del 21/07/2005	€ 295.472,00		€ 295.472,00	n° 006084 del 2005	2003	B52D05000130005
88	3016	13	ROYAL DI SAVITO PIETRO S.A.S.	03497950752	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0129977 del 27/11/2003	€ 157.194,00		€ 157.194,00	n° 005911 del 2004	2003	B67B03000060005
89	3804	13	FASOLI S.N.C. DI FASOLI FABRIZIO E FABRIZIA	01547420669	PROMINVESTMENT S.P.A.	n° 0130817 del 27/11/2003	€ 69.470,00		€ 69.470,00	n° 005941 del 2004	2002	B27E03001130005
90	3964	13	EFFEDUE MOBILI S.R.L.	02285160640	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130819 del 27/11/2003	€ 74.624,00		€ 74.624,00	n° 005912 del 2004	2003	B56D03001360005
91	4055	13	PIAZZA ITALIA S.P.A.	07509430638	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130824 del 27/11/2003	€ 71.984,00		€ 71.984,00	n° 005912 del 2004	2003	B87E03001210008
92	30992	12	SUPERMERCATI PUNTO NET S.R.L.	03931361210	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0130346 del 27/11/2003	€ 74.490,00		€ 74.490,00	n° 005931 del 2004	2002	B47E03001510005
93	4071	13	TARAS GIOVANNI	TRSGNN71M03L628Q	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130004 del 27/11/2003	€ 130.154,00		€ 130.154,00	n° 005912 del 2004	2003	B37B03000090005
94	3392	13	SOCIETA' AGRICOLA SAN FRANCESCO S.R.L. già SAN FRANCESCO S.R.L.	04940130018	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129982 del 27/11/2003	€ 163.080,00		€ 163.080,00	n° 005943 del 2004	2003	B17B03000090005

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
95	99705	12	AZIENDA AGRICOLA LA SVOLTA SOC. AGRICOLA S.R.L. già AZIENDA AGRICOLA LA SVOLTA S.R.L.	04134861006	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129915 del 27/11/2003	€ 37.518,00		€ 37.518,00	n° 005929 del 2004	2002	B57B03000620005
96	7854	13	EDEN S.R.L.	07951030639	GE CAPITAL S.P.A.	n° 0143012 del 21/07/2005	€ 521.799,00		€ 521.799,00	n° 006094 del 2005	2003	B41C05000020005
97	27882	13	FLORIO YACHT CLUB S.R.L.	05234550829	UNICREDIT S.P.A.	n° 0143613 del 21/07/2005	€ 493.818,00		€ 493.818,00	n° 006084 del 2005	2003	B92D05000110005
98	19332	13	ALPA S.R.L.	04256111214	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0143379 del 21/07/2005	€ 780.513,00		€ 780.513,00	n° 006098 del 2005	2003	B23E05000140005
99	35249	13	SILVA HOTEL SPLENDID S.P.A.	00142300607	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0143884 del 21/07/2005	€ 183.212,00		€ 183.212,00	n° 006098 del 2005	2003	B58J05000090005
100	35257	13	LA FATTORIA DI BUCCIOLI LUCILLA	BCCLLL65B42I921P	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0143885 del 21/07/2005	€ 116.254,00		€ 116.254,00	n° 006098 del 2005	2003	B62D05000140005
101	87458	12	MANCIN VALENTINO S.R.L.	01189450297	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0129626 del 27/11/2003	€ 218.524,00		€ 218.524,00	n° 005912 del 2004	2003	B37B03000390005
102	48208	13	S.I.T.A. SOCIETA' INDUSTRIE TURISTICHE DELL'APRICA S.P.A.	83002430144	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0144826 del 21/07/2005	€ 35.684,00		€ 35.684,00	n° 006098 del 2005	2003	B92D05000160005
103	47203	13	ABATE S.R.L.	02385390840	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144729 del 21/07/2005	€ 2.641.593,00		€ 2.641.593,00	n° 006084 del 2005	2003	B43E05000470005
104	47160	13	SOCIETA' AGRICOLA SANTO STEFANO S.R.L.	03098060613	UNICREDIT S.P.A.	n° 0144724 del 21/07/2005	€ 281.196,00		€ 281.196,00	n° 006084 del 2005	2003	B13E05000250005
105	55947	13	MILAZZO GIUSEPPE	MLZGPP83T29A176B	UNICREDIT S.P.A.	n° 0147706 del 21/07/2005	€ 117.717,00		€ 117.717,00	n° 006049 del 2005	2003	B82H05000300005
106	18098	13	S.A.L.U.S S.R.L.	04419991213	UNICREDIT S.P.A.	n° 0141643 del 05/04/2005	€ 61.158,00		€ 61.158,00	n° 003758 del 2005	2004	B52H05000030005
107	26824	13	CARLOFORTE TONNARE P.I.A.M. S.R.L.	01929800926	UNICREDIT S.P.A.	n° 0141386 del 05/04/2005	€ 115.275,00		€ 115.275,00	n° 003758 del 2005	2004	B62E05000090008
108	56326	13	SPAGNA SALVATORE	SPGSVT71A27G273W	UNICREDIT S.P.A.	n° 0147727 del 21/07/2005	€ 86.001,00		€ 86.001,00	n° 006049 del 2005	2003	B98E05000060005
109	37662	13	CANTIERI DI LIPARI S.R.L.	04124710650	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0141396 del 05/04/2005	€ 946.959,00		€ 946.959,00	n° 003757 del 2005	2004	B73F05000070005
110	67098	11	PORTO DI LAVAGNA S.P.A.	12912750150	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0142548 del 21/07/2005	€ 1.189.410,00		€ 1.189.410,00	n° 006092 del 2005	2003	B22D05000130005
111	19173	13	FAB. MER. S.R.L.	02822690612	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0143344 del 21/07/2005	€ 246.267,00		€ 246.267,00	n° 006098 del 2005	2003	B73E05000250005
112	77163	12	SOCIETA' AGRICOLA DE BARTOLI S.R.L. già BUKKURAM S.R.L.	01749220818	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n° 0141374 del 05/04/2005	€ 201.340,00		€ 201.340,00	n° 003758 del 2005	2004	B56I05000020008
							€ 42.108.276,00		€ 42.108.276,00			

13A06409
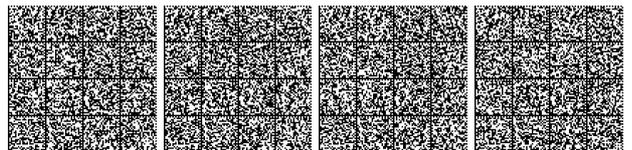
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 luglio 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Duodopa», ai sensi dell'art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 649/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società ABBVIE S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DUODOPA;

Vista la domanda con la quale la ditta ABBVIE S.R.L. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 gennaio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 29 aprile 2013;

Vista la deliberazione n. 15 del 20 giugno 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DUODOPA (levodopa/carbidopa) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: "20 mg/ml+5 mg/ml gel intestinale" 7 cassette in plastica contenenti ognuna 1 sacca in PVC da 100 ml

AIC N. 036885010/M (in base 10) 135NJL (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 756,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1247,71

Validità del contratto: 24 mesi

Sconto obbligatorio alle Strutture Pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Eliminazione delle confezioni gratuite.

Tetto di spesa Ex Factory biennale di 25,7 milioni di euro (luglio 2011-giugno 2013) con ripiano secondo le condizioni negoziali.

Tetto di spesa Ex Factory pari a € 18 milioni (luglio 2013 – giugno 2014) con ripiano secondo le condizioni negoziali.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata . È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto sui consumi, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richie-

sta di rinegoziazione del Tetto sui consumi che comporti un incremento delle confezioni complessive della specialità medicinale, lo sconto obbligatorio al SSN dovrà essere rinegoziato in incremento rispetto ai precedenti valori.
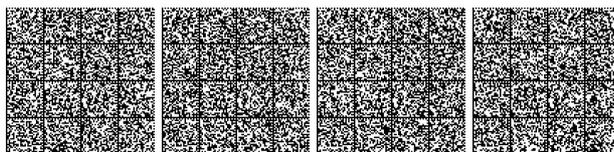
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DUODOPA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – neurologo (RRL)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2013

Il direttore generale: PANI

13A06434

DETERMINA 12 luglio 2013.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per il medicinale «Duodopa». (Determina n. 650/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 5/06/2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21/06/2006 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «DUODOPA»;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 30 aprile 2013, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back per lo sfondamento del tetto di spesa accertato per il medicinale DUODOPA;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo luglio 2007- giugno 2011, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilita' del prodotto DUODOPA, l'azienda dovra' provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. Le attestazioni dei versamenti devono essere inviate all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi gia' predisposti per le modalita' di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2013

Il direttore generale: PANI

Allegato 1

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ABBVIE Srl

Specialità medicinale:DUODOPA (luglio2007-giugno2011)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 113.809	€ 56.904
Basilicata	€ 133.383	€ 66.691
Calabria	€ 601.481	€ 300.740
Campania	€ 722.001	€ 361.000
Emilia Romagna	€ 912.707	€ 456.354
Friuli V. Giulia	€ 374.143	€ 187.071
Lazio	€ 748.845	€ 374.422
Liguria	€ 336.113	€ 168.057
Lombardia	€ 1.523.416	€ 761.708
Marche	€ 394.276	€ 197.138
Molise	€ 63.755	€ 31.878
Piemonte	€ 6.655.996	€ 3.327.998
Pr. Aut. Trento	€ 127.790	€ 63.895
Puglia	€ 455.235	€ 227.618
Sardegna	€ 829.378	€ 414.689
Sicilia	€ 1.125.784	€ 562.892
Toscana	€ 901.522	€ 450.761
Umbria	€ 109.614	€ 54.807
Veneto	€ 1.756.905	€ 878.453
Italia	€ 17.886.153	€ 8.943.077

13A06436

DETERMINA 16 luglio 2013.

Modalità e condizioni di impiego del medicinale «PHT Eparine». (Determina n. 662).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004, che ha previsto l'applicazione della distribuzione diretta – PHT solo per alcune indicazioni terapeutiche dei medicinali a base di eparina frazionata;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la determinazione AIFA n. 163 del 12 febbraio 2013, pubblicata nella *G.U.* n. 48 del 26 febbraio 2013, recante "Modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine";

Viste le ordinanze del Tar Lazio, sez. III Quater, nn. 1413, 1419 e 1420 del 28 marzo 2013, che hanno sospeso la suddetta determinazione;

Considerato il parere espresso dalla Commissione Tecnico – Scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 14 – 15 maggio 2013, che, dopo aver rivalutato le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche delle eparine, limita l'applicazione del PHT per le eparine a basso peso molecolare e per l'eparina calcica alle sole indicazioni: "Profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) e continuazione della terapia iniziata in ospedale sia dopo intervento ortopedico maggiore che dopo intervento di chirurgia generale maggiore", escludendo dal PHT tutte le altre indicazioni;

Considerato che la determinazione AIFA n. 614 del 3 luglio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 2013, n. 161, e recante "Modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine" contiene una discrasia tra il parere della CTS e quanto disposto in determina;

Ritenuto di dover eliminare dagli articoli 2 e 3 della determinazione sopra citata le parole "trattamento della TVP con", sostituendola con il presente provvedimento;

Determina:

Art. 1.

La determinazione AIFA n. 163 del 12 febbraio 2013, pubblicata nella *G.U.* n. 48 del 26 febbraio 2013, recante "Modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine", è sostituita dalla seguente.

Art. 2.

Alle confezioni delle specialità medicinali classificate in fascia A a base di:

ATC B01AB01 eparina calcica

ATC B01AB01 eparina sodica

si applicano le condizioni e modalità di impiego per le indicazioni terapeutiche autorizzate e in regime di rimborso di seguito specificate:

"Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 – PHT Prontuario della distribuzione diretta – pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 per le seguenti indicazioni: profilassi della TVP e continuazione della terapia iniziata in ospedale, sia dopo intervento ortopedico maggiore, che dopo intervento di chirurgia generale maggiore".

Art. 3.

Alle confezioni delle specialità medicinali classificate a base di:

ATC B01AB04 dalteparina

ATC B01AB05 enoxaparina

ATC B01AB06 nadroparina

ATC B01AB07 parnaparina

ATC B01AB08 reviparina

ATC B01AB12 bemiparina

si applicano le condizioni e modalità di impiego per le indicazioni terapeutiche autorizzate e in regime di rimborso di seguito specificate:

"Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 – PHT Prontuario della distribuzione diretta – pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 per le seguenti indicazioni: profilassi della TVP e continuazione della terapia iniziata in ospedale, sia dopo intervento ortopedico maggiore, che dopo intervento di chirurgia generale maggiore".

Art. 4.

Le indicazioni terapeutiche autorizzate e in regime di rimborso delle eparine, non previste dagli articoli 2 e 3 della presente determinazione, non rientrano nel PHT.

Art. 5.

La presente determinazione, sostitutiva delle determinazioni 12 febbraio 2013, n. 163, e 3 luglio 2013, n. 614, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale, ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 16 luglio 2013

Il direttore generale: PANI

13A06435

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 febbraio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Itinerario Napoli - Bari. 1^ Tratta: variante alla linea Napoli - Cancello (CUP J61H94000000011). Approvazione progetto preliminare. (Delibera n.2/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (da ora in avanti "CUP");

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (da ora in avanti anche "codice dei contratti pubblici" o "decreto legislativo n. 163/2006"), e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione" alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e visto in particolare l'art. 6 che prevede:

che, per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" (CIS) che destina le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate da questo Comitato e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi;

che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel citato contratto istituzionale di sviluppo sono disciplinate dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. e recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", e visto in particolare l'art. 44, comma 4, lettera *b)* che, nell'apportare modificazioni al comma 10-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, prevede che "alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (13 luglio 2011) continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*G.U.* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011-2013;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha individuato, tra le infrastrutture strategiche nazionali del Piano nazionale per il Sud, la direttrice ferroviaria "Napoli – Bari – Lecce - Taranto" e, in particolare, l'intervento "Variante Cancello - Napoli" con un costo di 813 milioni di euro interamente disponibili, comprensivi del finanziamento di 201 milioni di euro assegnato con la medesima delibera a carico delle risorse rivenienti dalle quote regionali della politica regionale unitaria nazionale 2007-2013, e ha stabilito che tali infrastrutture possano essere realizzate attraverso un CIS, di cui alla delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011);

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4 (*G.U.* n. 196/2012), con cui questo Comitato ha espresso parere sul contratto di programma 2007-2011 parte investimenti - aggiornamento 2010-2011, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti anche "RFI S.p.A."), che include nella "tabella A03-A04 opere in corso", l'itinerario ferroviario Napoli – Bari;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ha esposto le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 28 gennaio 2013, n. 2965, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, dell'approvazione del progetto preliminare della tratta Napoli – Cancello nell'ambito dell'itinerario ferroviario Napoli – Bari;

Vista la nota 28 gennaio 2013, n. 3002, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 7 febbraio 2013, n. 4121 e 15 febbraio 2013, n. 5016, con le quali, rispettivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, a integrazione della documentazione istruttoria, la nota dell'Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) 31 gennaio 2013, n. 85, e ha risposto alle richieste formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) con nota 11 febbraio 2013, n 645;

Considerato che l'opera è inclusa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Campania, sottoscritta in data 18 dicembre 2001;

Considerato che il 2 agosto 2012 è stato sottoscritto il CIS per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto, inclusa la linea Potenza - Foggia, tra il Ministro per la coesione territoriale, il Vice-Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania, la Regione Basilicata, la Regione Puglia, Ferrovie dello Stato S.p.A. e RFI S.p.A.;

Considerato che il suddetto CIS ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, fino all'entrata in esercizio, tra l'altro, della "Variante Napoli - Cancello" con un costo di 813 milioni di euro interamente disponibili, di cui 201 milioni di euro a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC regionale, delibera n. 62/2011), 305 milioni di euro a carico della riduzione del tasso del cofinanziamento statale dei programmi comunitari di cui al "verbale di accordo tra il Ministero per la coesione territoriale e la Regione Campania", sottoscritto il 14 dicembre 2011, e 307 milioni di euro a valere su risorse già disponibili nel contratto di programma 2007-2011 – aggiornamento 2010-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A.;

Considerato che, con riferimento al cronoprogramma delle attività, l'art. 5, comma 1, del sopra citato CIS prevede che il rispetto della tempistica di cui al relativo allegato 3 costituisca elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del programma di interventi;

Considerata la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno disposta dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

Considerato che, successivamente alla delibera n. 4 del 20 gennaio 2012 con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma RFI 2007-2011, gli stanziamenti del capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati agli investimenti di RFI S.p.A. sono stati ridotti di complessivi 421,7 milioni di euro in applicazione delle sottoindicate disposizioni:

art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

art. 69, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

art. 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (L.S. 2013 – tabella *E)*;

art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 15 febbraio 2013, n. 736, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto in esame si inserisce negli interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'itinerario Napoli – Bari, consistenti in interventi di raddoppio dei tratti di linea a singolo binario e in varianti rispetto agli attuali tracciati, con la finalità di scegliere le soluzioni migliori in grado di assicurare la velocizzazione dei collegamenti, l'aumento dell'offerta di trasporto ferroviario, e di elevare l'efficacia dell'infrastruttura esistente attraverso l'aumento dell'accessibilità al servizio nelle aree attraversate;

che la realizzazione del predetto progetto, unitamente all'attivazione del sistema ferroviario dell'alta velocità (AV) Roma - Napoli, favorirà l'integrazione dell'infrastruttura ferroviaria del sud – est con le direttrici di collegamento al nord del Paese e con l'Europa, a sostegno dello sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, connettendo due aree, quella campana e quella pugliese, che da sole sono sede di oltre il 40 per cento della produzione meridionale;

che attualmente il collegamento ferroviario tra Napoli e Bari presenta una discontinuità ("rottura di carico") nella stazione di Caserta e una inversione di marcia nella stazione di Foggia;

che, procedendo da ovest verso est, la prima tratta ferroviaria che si percorre, quella che collega Napoli a Caserta via Cancello, è a doppio binario, mentre da Caserta si prosegue verso est, con cambio di materiale rotabile, percorrendo l'attuale linea Caserta - Foggia, a singolo binario per la maggior parte della sua estensione, di circa 163 km;

che risultano già a doppio binario solo i tratti compresi tra Vitulano e Apice, a cavallo della stazione di Benevento (per circa 21 *km)*, e tra la stazione di Cervaro e Foggia (circa 7 *km)*, e che dalla stazione di Foggia, con inversione di marcia, ci si immette sulla linea Pescara - Bari, a doppio binario;

che il progetto in approvazione costituisce il primo segmento dell'itinerario Napoli - Bari e realizza l'integrazione delle linee storiche campane e pugliesi con il sistema AV/AC Torino Milano Napoli, tramite l'interscambio nella stazione AV di Napoli Afragola, a servizio anche della variante della linea Napoli - Cassino e della nuova linea Circumvesuviana Volla - Campania;

che il progetto in esame concerne la realizzazione di un tracciato alternativo alla linea Napoli – Cancello esistente, compreso tra il chilometro 241+740 e il chilometro 229+568 della stessa linea storica, per una lunghezza di circa 15,5 km, che interessa i territori dei comuni di Volla, Casalnuovo, Afragola, Caivano e Acerra, tutti in provincia di Napoli;

che il tracciato in approvazione è quello individuato, in scala 1:25.000, nell'elaborato "corografia generale di progetto" trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contrassegnato come allegato n. 3 della citata nota 15 febbraio 2013 dello stesso Ministero;

che lungo il tracciato sono previste, nell'ordine, in uscita dalla stazione centrale di Napoli, la fermata "Casalnuovo", la stazione "AV Napoli Afragola", la fermata "Centro commerciale", la stazione "Acerra" e la fermata "Polo pediatrico";

che il tracciato, nei primi 5 km da Napoli, percorre il corridoio infrastrutturale della tratta AV Roma - Napoli, già in esercizio, impegnando tratti di opere e di sede realizzati dal contraente generale nell'ambito della stessa tratta AV Roma - Napoli;

che la infrastruttura prevede due binari con interasse pari a 4 m;

che, tra le principali opere civili della tratta sono incluse la galleria "Casalnuovo", di lunghezza pari a circa 2,4 km, la galleria artificiale "Santa Chiara", di lunghezza pari a circa 0,5 km, il viadotto "Centro commerciale e Asse mediano VI01", il viadotto "Regi Lagni e Asse mediano VI02", il viadotto "SP 162 DIR VI03" e il viadotto "Asse di supporto VI04";

che nella nuova stazione di Acerra è previsto un binario con la funzione di raccordare la zona industriale "ASI/FIAT" con la stazione medesima;

che, inoltre, come risulta dall'allegato 4 della citata nota 15 febbraio 2013, n. 5016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'intervento prevede la dismissione dell'attuale tratto di linea ferroviaria storica compresa tra la progressiva chilometrica 241+740 (corrispondente alla progressiva chilometrica 0+000 della tratta in approvazione) e la progressiva chilometrica 229+568 (corrispondente alla progressiva chilometrica 15+515 della tratta in approvazione);

che in data 7 agosto 2009 il soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto preliminare della "Variante alla linea Napoli – Cancello" al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Regione Campania;

che in data 8 agosto 2009 il progetto preliminare è stato altresì trasmesso ai comuni interessati, alla Provincia di Napoli e ai soggetti gestori delle interferenze;

che in data 11 agosto 2009 lo stesso soggetto aggiudicatore ha trasmesso il suddetto progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che il progetto preliminare è stato oggetto di informazione al pubblico dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Mattino" in data 11 agosto 2009;

che in data 5 luglio 2010, con nota n. 23119, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il parere positivo con prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'opera espresso, in data 25 maggio 2010, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS dello stesso Ministero (parere n. 452);
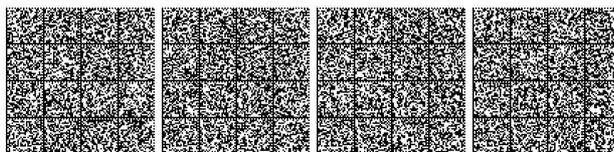
che la Regione Campania, con le deliberazioni 13 marzo 2012, n. 103, e 31 ottobre 2012, n. 617, si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, sul progetto in esame ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera;

che, nell'ambito del procedimento interno al Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, in considerazione dell'interesse archeologico delle aree impegnate dall'intervento in comune di Afragola, sottoposte a tutela con decreto n. 317 del 13 giugno 2008, ai sensi degli articoli 10, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha espresso parere negativo sul tracciato tra le progressive chilometriche 5+300 e 6+599, chiedendo l'elaborazione di una soluzione alternativa;

che la stessa Soprintendenza ha altresì prescritto l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'art. 96 del codice dei contratti pubblici, per la rimanente parte del tracciato, ad esclusione del tratto compreso tra le progressive chilometriche 2+871 e 5+300, già realizzato nell'ambito della linea AV Roma – Napoli;

che l'allegato XXI al decreto legislativo n. 163/2006, all'art. 38, comma 3, prevede che, nelle more della procedura di cui all'art. 96 del medesimo codice, il soggetto aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonché agli altri soggetti interessati, il progetto preliminare dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione;

che in data 22 settembre 2012, con nota n. 29776, il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto preliminare in esame;

che in data 17 gennaio 2013, con nota n. 98/12, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha formulato parere favorevole sul progetto preliminare in esame;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento è Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

che la modalità di affidamento prevista è l'appalto integrato;

che il cronoprogramma delle attività presentato dal Ministero istruttore è coerente con il seguente cronoprogramma risultante dal CIS dell'itinerario Napoli - Bari - Lecce - Taranto:

euro

	Cronoprogramma di spesa CIS	
anno	**realizzato**	**da realizzare**
Precedenti	83.840.000	
2011	200.000	0
2012		0
2013		10.500.000
2014		5.600.000
2015		0
2016		2.000.000
2017		35.140.000
2018		96.830.000
2019		127.310.000
2020		145.540.000
2021		152.310.000
2022		133.960.000
2023		19.770.000
Totale	84.040.000	728.960.000
Spesa totale	813.000.000	

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo del progetto preliminare in approvazione è pari a circa 813 milioni di euro circa, comprensivi dell'importo di 83 milioni di euro già contabilizzato e relativo alle opere realizzate dalla Società TAV nell'ambito dell'intervento relativo alla penetrazione nel nodo di Napoli della linea AV Roma - Napoli, di cui 663 milioni di euro per investimenti, 47 milioni di euro per servizi di ingegneria e alta sorveglianza, 8 milioni di euro per costi interni di RFI S.p.A. fino alla consegna dell'opera e 12 milioni di euro per spese generali del committente;

che l'articolazione del costo è la seguente:

euro

voce di costo	importo
opere civili	328.977.712
sovrastruttura ferroviaria	16.330.087
impianti tecnologici	33.965.951
acquisizione aree	112.550.121
opere compensative	6.418.552
imprevisti	60.251.033
costi indiretti	62.355.836
oneri generali	41.945.749
totale valutazione tecnica	**662.795.039**
servizi di ingegneria e alta sorveglianza	47.000.000
costi interni RFI fino alla consegna dell'opera	8.000.000
oneri finanziari e adeguamento monetario	0
rischi di investimento	0
spese generali del committente	12.000.000
Oneri pregressi TAV	83.000.000
totale del costo dell'opera in approvazione	**812.795.039**

che, con riferimento alla valorizzazione delle prescrizioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferma che non è possibile in questa fase quantificare l'impatto finanziario dell'accoglimento di alcune richieste avanzate dalle amministrazioni interessate;

che le opere civili già realizzate nell'ambito della tratta AV Roma – Napoli, per l'importo di 83 milioni di euro, sono le seguenti:

paratie e solettone relativi al tratto di galleria artificiale "Casalnuovo" di lunghezza pari a 100 m circa, tra le progressive chilometriche 2+198 e 2+299;

tratto di galleria "Casalnuovo" di lunghezza pari a 155 m circa dalla progressiva chilometrica 2+871 alla progressiva chilometrica 3+027;

galleria artificiale "Santa Chiara" della lunghezza di circa 191 m dalla progressiva chilometrica 3+027 alla progressiva chilometrica 3+518 circa;

tratto di sede allo scoperto, parte in trincea e parte in rilevato, dalla progressiva chilometrica 3+518 alla progressiva chilometrica 5+300;

che per la copertura dell'opera sono disponibili finanziamenti pari a complessivi 813 milioni di euro, secondo la seguente articolazione delle fonti:

201 milioni di euro dal Fondo sviluppo e coesione (FSC) regionale, assegnati con la citata delibera n. 62/2011;

305 milioni di euro di riduzione del cofinanziamento statale dei programmi comunitari di cui al citato accordo tra Ministro per la coesione territoriale e Presidente della Regione Campania del 14 dicembre 2011;

307 milioni di euro da altre fonti statali a valere sulle disponibilità del contratto di programma RFI – aggiornamento 2010-2011;

che il Presidente della Regione Campania, con nota 16 febbraio 2013, n. 2575, in ragione della rilevanza strategica dell'intervento previsto nel citato CIS, ha affermato che le riduzioni potenziali delle risorse FSC a seguito della rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno disposte dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 citate in premessa, non gravano sulla copertura finanziaria assicurata della regione Campania per l'intervento in approvazione;

che gli amministratori delegati di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e RFI S.p.A., con nota congiunta acquisita agli atti del Segretario di questo Comitato in data 15 febbraio 2013, con protocollo n. 330, hanno dichiarato che le riduzioni degli stanziamenti destinati agli investimenti di RFI S.p.A. di cui al capitolo di bilancio n. 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze, non gravano sulle coperture finanziarie per la realizzazione della Direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di dare priorità all'utilizzo delle risorse provenienti dal FSC (201 milioni di euro) secondo il crono programma di spesa definito nel CIS.

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare dell'opera "Itinerario Napoli - Bari: variante alla linea Napoli - Cancello", a esclusione del tratto compreso tra le progressive chilometriche 5+300 e 6+599.

1.2 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3 Il tracciato in approvazione è quello individuato, con l'approssimazione della scala 1:25.000, nell'elaborato "corografia generale di progetto" trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contrassegnato come allegato n. 3 della citata nota 15 febbraio 2013 dello stesso Ministero, riprodotto in formato ridotto nell'allegato n. 2 della presente delibera.

1.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 813.000.000, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente "presa d'atto", costituisce il limite di spesa dell'opera di cui al punto 1.1.

1.5 La copertura finanziaria dell'intervento è imputata a carico delle seguenti fonti finanziarie:

euro 201.000.000 a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) regionale, assegnati all'opera di cui al punto 1.1 con la delibera di questo Comitato n. 62/2011;

euro 305.000.000 a carico della riduzione del cofinanziamento statale dei programmi comunitari UE 2007-2013 di cui all'accordo tra il Ministro per la coesione territoriale e il Presidente della Regione Campania del 14 dicembre 2011;

euro 307.000.000 a carico delle disponibilità del Contratto di programma RFI – aggiornamento 2010-2011, e in particolare dell'importo di euro 2.269.000.000 allocato sul progetto "Potenziamento itinerario Napoli-Bari" di cui alla tabella "Opere in corso A03/04 sviluppo infrastrutturale" del medesimo contratto.

2. Disposizioni relative alla "variante archeologica".

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la variante del tracciato tra le progressive chilometriche 5+300 e 6+599, richiesto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei in considerazione dell'interesse archeologico delle aree impegnate dall'intervento in comune di Afragola, sottoposte a tutela ai sensi degli articoli 10, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 42/2004 con decreto n. 317 del 13 giugno 2008, in base alla soluzione alternativa di tracciato presentata dalla Società Italferr.

Il relativo progetto sarà sottoposto, non appena possibile, a questo Comitato ai fini dell'approvazione, corredato dello schema aggiornato di cui alla planimetria in scala 1:5.000 depositata presso il Segretariato di questo Comitato e riprodotta nell'allegato 3 alla presente delibera, di cui fa parte integrante;

2.2 Dalla approvazione della suddetta variante non dovranno derivare incrementi del limite di spesa dell'opera.

3. Ulteriori disposizioni.

3.1 Prima dell'avvio della progettazione definitiva dovrà essere compiuta la prima fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo le previsioni dell'art. 96 del decreto legislativo n. 163/2006, richiesta nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 29776 del 22 settembre 2011. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prima dell'avvio della progettazione definitiva, dovrà trasmettere a questo Comitato idonea documentazione attestante l'avvenuto compimento della prima fase della suddetta procedura.

3.2 In sede di approvazione del progetto definitivo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà riferire su procedure, tempi e costi di dismissione del tratto di linea storica con particolare riferimento a eventuali utilizzi ad uso pubblico del sedime dismesso e dei manufatti ferroviari.

3.3 In sede di approvazione del progetto definitivo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Piano di azione e coesione, derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi UE 2007-2013, dovrà rendere noto a questo Comitato lo stato delle procedure di cui alla lettera *c)* dell'allegato alla nota 6 aprile 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze richiamate nell'art. 13 del CIS.

3.4 Eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare in relazione all'accoglimento delle prescrizioni, rispetto al limite di spesa di cui alla presa d'atto, dovranno trovare copertura all'interno del quadro economico del progetto. Qualora le suddette occorrenze richiedessero la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi, ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti, la decisione concernente la relativa copertura finanziaria dovrà essere rimessa a questo Comitato.

3.5 Nel Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti – aggiornamento 2010-2011, tabella "Opere in corso A03/04 sviluppo infrastrutturale", nell'ambito del progetto di investimento "Itinerario Napoli – Bari", l'importo di 813 milioni di euro di cui al punto 1.3 è vincolato all'intervento approvato al punto 1.1.

3.6 In sede di approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui al punto 1.1, dovrà essere presentato il dossier di valutazione economica previsto dall'art. 4.2, lettera *b)*, del contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.

4. Clausole finali.

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

4.2 Il medesimo Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA.

4.3 Il predetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 Il Responsabile unico di Contratto del CIS per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, la relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS, evidenziando i risultati, le inadempienze a carico delle parti e gli eventuali ritardi, con speciale riguardo al differimento di tre mesi della approvazione del progetto preliminare dell'intervento rispetto al crono programma ivi indicato, chiarendo se tale ritardo possa essere assorbito nel termine previsto per la realizzazione dell'opera.

4.5 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2013
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 226
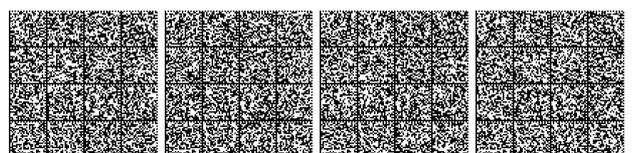
ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).
ITINERARIO NAPOLI – BARI.
1^ TRATTA: VARIANTE ALLA LINEA NAPOLI – CANCELLO (CUP J61H94000000011)
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
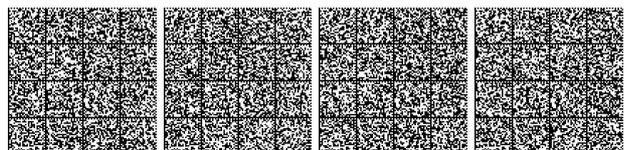
PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI

Prescrizioni in sede di progettazione definitiva

Il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione definitiva, dovrà:

1. sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio di impatto ambientale (SIA) esaminato e nelle sue integrazioni, alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici;
2. anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in argomento;
3. adottare per il viadotto che attraversa il centro commerciale "le porte di Napoli" la stessa tipologia di opera prevista per il tratto iniziale fino all'attraversamento dell'Asse mediano escluso;
4. effettuare, nei casi specifici di ricettori delle vibrazioni, una analisi dettagliata nelle fasi di esercizio e di cantiere, studiando l'efficacia interventi di mitigazione ipotizzati tenendo conto delle specifiche situazioni locali e della capacità di attenuazione in funzione dello spettro di frequenza della vibrazione, per definirne in dettaglio la progettazione così da garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614, unitamente all'attività di monitoraggio;
5. procedere, nei casi specifici di ricettori sottoposti all'impatto acustico, a una ulteriore caratterizzazione degli edifici relativamente alla destinazione d'uso, l'appartenenza alle fasce di pertinenza dell'infrastruttura in oggetto o di altre infrastrutture, al fine di valutarne la concorsualità, unitamente alla caratterizzazione acustica ante operam, condotta mediante monitoraggio acustico, al fine della taratura del modello di simulazione e della definizione e del dettagliato dimensionamento delle opere di mitigazione;
6. ottimizzare la progettazione delle barriere antirumore, adottando soluzioni innovative, per perseguire la loro maggior efficacia con la loro migliore qualità estetico architettonica e funzionale, sia dal punto di vista esterno sia interno alla linea, tenendo anche conto della possibilità di riduzione della sorgente sia con interventi sul binario sia sul materiale rotabile. Si richiamano pertanto le barriere acustiche integrate da verde di mascheramento, barriere concave che consentono la riduzione dell'altezza e sono meglio percepite, l'impiego dove possibile di barriere costituite da essenze arbustive, dossi cespugliati;
7. sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica; assumere come riferimento: "Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Servizio VIA, settembre 1997;
8. realizzare interventi mirati per la rinaturalizzazione di ambiti degradati, per la creazione di nuove aree con vegetazione autoctona in continuità con le macchie boscate esistenti o l'ampliamento delle formazioni vegetali lineari (siepi e filari) in grado di svolgere la funzione di corridoi ecologici;
9. introdurre in affiancamento al canale Regi Lagni elementi compensativi della qualità

del rapporto tra campagna e canale, relazione interferita dalla interposizione della linea ferroviaria;

10. dettagliare la qualità e quantità delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici in fase di cantierizzazione e le misure proposte per evitare il superamento dei limiti della normativa vigente;
11. approfondire e verificare l'analisi previsionale del rumore in fase di cantiere; specificando la localizzazione, la tipologia e le modalità delle opere di mitigazione acustica;
12. definire il Piano di deposito temporaneo dei materiali di scavo, individuando le aree di stoccaggio provvisorio; prevedere le modalità di conservazione della coltre vegetale ai fini del riutilizzo;
13. caratterizzare le terre e rocce di scavo destinate sia al riutilizzo per le attività di cantiere sia al riambientamento di siti oggetto di attività estrattive pregresse o in essere secondo quanto previsto dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
14. gestire le terre da scavo, nel caso di un superamento dei limiti di riferimento per il riutilizzo, come rifiuti con attribuzione di codice CER 170503 o 170504, a seconda delle risultanze delle analisi condotte e, come tali sottoposte al test di cessione ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2005 per definire a quale tipologia di discarica devono essere conferite;
15. adeguare il piano di monitoraggio ambientale alle norme tecniche dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e in particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di previsione e di risoluzione delle criticità;
16. rivestire in pietra di tufo il muro di contenimento a ridosso della linea ferroviaria;
17. realizzare una campagna di carotaggi geoarcheologici, integrati con ricognizione di superficie e saggi archeologici di verifica, da condurre secondo un programma concordato con la Soprintendenza competente per territorio.
18. dettagliare nell'ambito del cronoprogramma del progetto della variante di Acerra, già allegato al CIS della Direttrice ferroviaria Napoli - Bari, anche la tempistica relativa alla liberazione del sedime occupato dai binari della linea storica nell'ambito urbano di Acerra.

Prescrizioni durante la fase realizzativa

Il soggetto aggiudicatore/l'impresa appaltatrice, durante la realizzazione delle opere, dovrà:

1. ripristinare, al termine dei lavori, ciascun sito di lavorazione alle condizioni iniziali e restituirlo per l'uso originario, con l'eccezione di quelle parti occupate dalla nuova linea ferroviaria o altrimenti destinate dal progetto di riqualificazione ambientale.
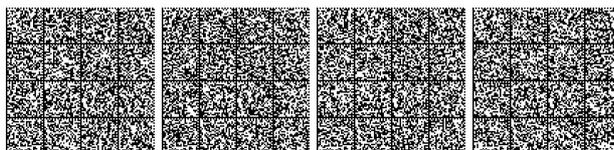
PARTE SECONDA – RACCOMANDAZIONI

Raccomandazioni in sede di progettazione definitiva

Si raccomanda al soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione definitiva:

1. scegliere le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali.
2. promuovere un'intesa con gli enti e le istituzioni sottoscrittori del CIS e interessati alla realizzazione dell'opera per la definizione di un progetto di recupero e riqualificazione urbana della suddetta area, con individuazione di nuove funzionalità di pubblico interesse, da gestire anche in forma di partenariato pubblico – privato.

Raccomandazioni durante la fase realizzativa

Si raccomanda al soggetto aggiudicatore, durante la fase realizzativa:

1. assicurare che l'Appaltatore dell'Infrastruttura possegga o, in mancanza acquisisca, dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo, la Certificazione Ambientale ISO 14001o la Registrazione di cui al regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).
ITINERARIO NAPOLI – BARI.
1^ TRATTA: VARIANTE ALLA LINEA NAPOLI – CANCELLO (CUP J61H94000000011)
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

Corografia generale di progetto (punto 1.4 della delibera)

COROGRAFIA GENERALE DI PROGETTO
scala 1:25000

LEGENDA

RILEVATI/TRINCEA

VIADOTTI

GALLERIE

CONFINI COMUNALI

LINEA STORICA

COMMITTENTE:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPE 0000703 A-4.15.13.1
del 15/02/2013

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE TECNICA
CENTRO DI PRODUZIONE NAPOLI

PROGETTO PRELIMINARE

ITINERARIO NAPOLI – BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO–NAPOLI

COROGRAFIA GENERALE DI PROGETTO

SCALA:
1:25000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF41	C0	R	78	C3	IF0001	C01	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE DEFINITIVA	[illegible]	Maggio 09	Di Blasio	Maggio 09	Pedicini	Maggio 09		

File: IF41C0R78C3IFC001001_A

Allegato 3

13A06438

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determina V&A/751/2013 del 10 maggio 2013 concernente il medicinale per uso umano «Docetaxel Sandoz».

Estratto determinazione V&A/1218 dell'8 luglio 2013

Specialità medicinale: DOCETAXEL SANDOZ.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

AT/H/0254/001/II/010;

AT/H/0254/001/IB/008;

AT/H/0254/001/IB/009.

Tipo di modifica: rettifica estratto della determinazione V&A/751/2013 del 10/05/13.

Visti gli atti di ufficio all'estratto della determinazione V&A/751/2013 del 10/05/13, pubblicato sul S.O. n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 132 del 07/06/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta,

leggasi:

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A06407

Rettifica relativa all'estratto della determina n. 577/2013 del 14 giugno 2013 concernente il medicinale per uso umano «Ziprasidone Teva».

Nell'estratto della determinazione n. 577/2013 del 14 giugno 2013, relativa al medicinale per uso umano ZIPRASIDONE TEVA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2013, serie generale n. 158, supplemento ordinario n. 55, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto il seguente articolo:

(Condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

13A06408

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 luglio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata interamente la legge 20 febbraio 1958, n. 75, intitolata Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Matteo Iotti, in via Pansa n. 55/I, Reggio Emilia - tel. 0522/517607 - cell. 335/8311413 - e-mail: info@matteoiotti.it.

13A06506

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/ E/012120/XVJ/CE/C del 16.07.2013, al prodotto esplodente denominato "cartridge schlumberger super set power p/n H447292", già classificato con D.M. n. 557/PAS.2530-XVJ/6/7 2008 CE (10) del 24 luglio 2008, è assegnato il numero ONU 0276 e la classe di rischio 1.4C, in accordo all'appendice del 12 luglio 2013 al certificato n. 0080.EXP.03.0026 rilasciato dall'INERIS in data 14 gennaio 2009. Il richiedente di tale certificato risulta essere la ditta "Etudes et Productions Schlumberger (EPS)" in Clamart (Francia) e le ditte produttrici del manufatto devono essere la ditta "Schlumberger Technology Corporation" in Texas (U.S.A.) e la ditta "Mecano-Tech Inc." in Texas (U.S.A.). Il prodotto esplodente denominato "cartridge schlumberger super set power p/n H447292" è classificato nella I categoria dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S..

Al prodotto esplodente denominato "1.680 powercutter p/n 100206029", già classificato con D.M. n. 557/PAS.2626-XVJ/6/8 2006 CE (5) del 3.8.2006, è assegnato il numero ONU 0440 e la classe di rischio 1.4D, in accordo all'appendice del 12 luglio 2013 al certificato n. 0080.EXP.05.0024 rilasciato dall'INERIS in data 2 agosto 2005. Il richiedente di tale certificato risulta essere la ditta "Etudes et Productions Schlumberger (EPS)" in Clamart (Francia) e le ditte produttrici del manufatto devono essere la ditta "Schlumberger Technology Corporation" in Texas (U.S.A.) e la ditta "W.T. Bell International, Inc." in Texas (U.S.A.).
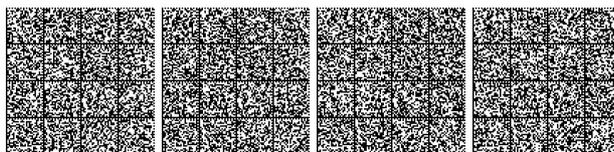
Al prodotto esplodente denominato “2.125 powercutter p/n 100146884”, già classificato con D.M. n. 557/PAS.2626-XVJ/6/8 2006 CE (5) del 3.8.2006, è assegnato il numero ONU 0440 e la classe di rischio 1.4D, in accordo all’appendice del 12 luglio 2013 al certificato n. 0080.EXP.04.0044 rilasciato dall’INERIS in data 18 novembre 2004. Il richiedente di tale certificato risulta essere la ditta “Etudes et Productions Schlumberger (EPS)” in Clamart (Francia) e le ditte produttrici del manufatto devono essere la ditta “Schlumberger Technology Corporation” in Texas (U.S.A.) e la ditta “W.T. Bell International, Inc.” in Texas (U.S.A.).

Sull’imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un’etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A06437

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo all’elenco di notai dispensandi per limite di età - Secondo quadrimestre 2013

Con D.D. 25 luglio 2013 il D.D. 21 marzo 2013, con il quale è stata disposta la dispensa per limiti di età, con decorrenza dal 27 luglio 2013, del notaio Anderlini Leonello, è corretto nella parte dispositiva relativamente al comune di nascita del notaio indicando «Civita Castellana», anziché «Roma», come erroneamente riportato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2013, n. 94.

13A06471

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario «Flunifen» 50 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini.

Provvedimento n. 519 del 25 giugno 2013

Medicinale veterinario FLUNIFEN 50 mg/ml - soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini.

Confezioni:

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 102978018;

flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 102978020;

flacone da 50 ml in vetro - A.I.C. n. 102978032.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: Modifica dell’imballaggio primario del prodotto finito: composizione qualitativa e quantitativa dei medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici;

Variazione tipo IB: Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) medicinali sterili.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l’aggiunta di due nuove confezioni in plastica (PP multistrato) della capacità di 100 ml e 250 ml chiuse da tappi in gomma bromobutilica e sigillate con ghiere in alluminio:

flacone in plastica da 100 ml - A.I.C. n. 102978044;

flacone in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 102978057.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 102978018;

flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 102978020;

flacone da 50 ml in vetro - A.I.C. n. 102978032;

flacone in plastica da 100 ml - A.I.C. n. 102978044;

flacone in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 102978057.

La validità delle nuove confezioni è conforme a quella delle confezioni già autorizzate:

medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06423

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Ecoporc Shiga».

Provvedimento n. 505 del 19 giugno 2013

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: IDT Biologika GmbH - Germania.

Specialità medicinale: ECOPORC SHIGA.

Confezioni autorizzate	NIN	NR Procedura
1 flacone in PET da 50 ml - 50 dosi	104640014	EU/2/13/149/001
1 flacone in PET da 100 ml - 100 dosi	104640026	EU/2/13/149/002

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione C(2013) 2135 del 10 aprile 2013 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

13A06424
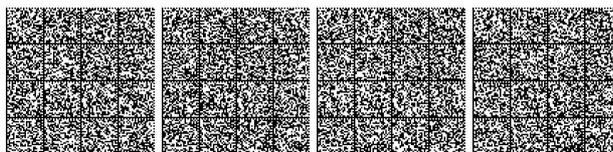
Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Loxicom».

Provvedimento n. 504 del 19 giugno 2013

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Norbrook Laboratories LTD - UK

Rappresentante Italia: Vetoquinol Italia S.r.l.

Specialità medicinale: LOXICOM

Confezioni autorizzate	NIN	NR PROCEDURA
0,5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE GATTI FIALA 30 ML	104059288	EU/2/08/090/028

Regime di dispensazione:

"Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia ripetibile".

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

13A06433

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-175) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
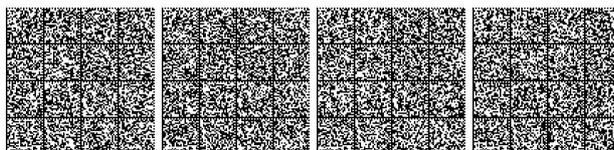
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.